

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

**D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2573****Disposizioni relative alle modalità di formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» ed in particolare l'articolo 9, comma 1, secondo cui la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Lombardia, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

Viste le leggi regionali:

- n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 8 che istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione;
- n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura»;

Richiamati i decreti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro:

- n. 7105 del 29 luglio 2011 «Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia – istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili»;
- n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata», ed in particolare le parti seconda «Standard e requisiti minimi dell'offerta di Formazioni Continua Permanente e di Specializzazione» e quarta «Procedure e adempimenti relativi alle attività formative»;
- n. 6924 del 18 luglio 2014, che ha integrato la sezione «Competenze libere e indipendenti» del Quadro Regionale di Standard professionali della Regione Lombardia con l'inserimento della competenza «gestire la relazione con la clientela a rischio ludopatia» disponibile nell'offerta formativa regionale per la realizzazione di specifici percorsi professionalizzanti;
- n. 10735 del 21 novembre 2013 «Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013 – ottavo aggiornamento», che ha, tra l'altro, individuato in euro 17,35 il costo orario standard afferente i servizi regionali di formazione continua;

Valutato di:

- assumere l'importo di euro 17,35 quale costo standard per la formazione obbligatoria di cui alla l.r. 8/2013, stabilendo conseguentemente che, data la durata dei corsi in questione pari 4 ore, il costo a carico del singolo partecipante non potrà essere superiore ad euro 100,00;
- stabilire quali soggetti attuatori delle suddette iniziative di formazione i soggetti accreditati per l'erogazione dei ser-

vizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

Verificato che ad oggi in Regione Lombardia risultano in attività migliaia di gestori di sale da gioco e di locali, che sono assoggettati alla formazione obbligatoria per il gioco d'azzardo lecito;

Valutato, in raccordo con le associazioni di categoria, al fine di garantire una diffusa offerta di percorsi formativi sul territorio regionale, di consentire ai gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di adeguarsi all'obbligo formativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e ai nuovi gestori di assolvere l'obbligo formativo entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature;

Ritenuto necessario definire ed adottare lo «Standard formativo per i corsi di formazione obbligatoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8», come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentite le associazioni regionali delle imprese e ANCI Lombardia;

Preso atto del parere favorevole all'unanimità della Commissione Consiliare competente reso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Attesa l'esigenza che le presenti determinazioni contemperino l'interesse pubblico alla tutela della salute con quello alla libera iniziativa economica;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce lo standard formativo per i corsi di formazione obbligatoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

2. di stabilire che soggetti attuatori delle suddette iniziative di formazione sono i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3. di stabilire che tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito devono adeguarsi all'obbligo formativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

4. di stabilire che per i nuovi gestori l'obbligo formativo deve essere assolto entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature;

5. di stabilire che il costo a carico del singolo partecipante per la frequenza del corso di formazione non potrà essere superiore ad euro 100,00 in considerazione del costo orario standard definito dalla Direzione Generale competente per l'offerta regionale afferente i servizi di formazione continua;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

**STANDARD FORMATIVO PER I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8****SOGGETTI ATTUATORI**

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal decreto n. 12453 del 20/12/2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti seconda "standard e requisiti minimi dell'offerta di Formazioni Continua Permanente e di Specializzazione" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

I percorsi devono essere caricati sulla piattaforma regionale finanziamenti on line, la comunicazione di avvio deve essere inviata entro l'avvio delle attività formative.

Il soggetto accreditato deve garantire come docente una figura professionale autorizzata dall'ASL competente per territorio, in relazione all'ambito dei "comportamenti patologici degli avventori" e delle "Reti e strutture territoriali preposte alla prevenzione e cura della ludopatia".

### **REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione il gestore delle sale da gioco e dei locali deve avere compiuto i diciotto anni di età. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana che consenta di partecipare al percorso formativo.

### **DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO**

La durata del percorso formativo è pari a 4 ore di 60 minuti.

Il percorso deve essere progettato e realizzato con riferimento alle conoscenze e abilità previste dalla competenza "GESTIRE LA RELAZIONE CON LA CLIENTELA A RISCHIO LUDOPATIA", approvata con decreto n. 6924 del 18/7/2014 della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, che ha integrato la sezione "Competenze libere e indipendenti" del Quadro Regionale di Standard professionali di Regione Lombardia.

### **SEDE DEL PERCORSO**

Il percorso formativo può essere svolto anche presso le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio.

L'utilizzo di tale sede deve essere esplicitata nella comunicazione di avvio senza alcuna autorizzazione dall'ufficio regionale competente, fermo restando che i locali siano conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **PROVA FINALE E ATTESTATO DI COMPETENZA**

Al termine del percorso è prevista una prova di verifica interna al soggetto accreditato per coloro che hanno frequentato il 100% delle ore di formazione previste.

La prova è finalizzata a verificare l'acquisizione della seguente competenza: "GESTIRE LA RELAZIONE CON LA CLIENTELA A RISCHIO LUDOPATIA".

Al superamento della prova finale consegue il rilascio di un attestato di competenza regionale ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 6/8/2007 secondo quanto definito dal decreto n. 12453 del 20/12/2012.

L'attestato verrà rilasciato attraverso il sistema informativo regionale - finanziamenti on line - secondo le procedure di rilascio stabilite nel decreto n. 7285 del 22/7/2010.